

FOGLIO FEDERALE

Anno XXII°

Berna, 31 agosto 1939.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

3932

Messaggio

del

Consiglio federale all'Assemblea federale sulle misure atte a garantire la sicurezza del paese ed il mantenimento della sua neutralità.

(Del 29 agosto 1939.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La tensione politica d'Europa e del mondo intero è assai forte. La speranza in una soluzione pacifica, vagheggiata dai popoli, sembra molto fragile. Noi dobbiamo temere un pericolo di guerra imminente. Se una conflagrazione dovesse veramente scoppiare, essa avrebbe l'ampiezza della catastrofe degli anni dal 1914 al 1918.

Nelle condizioni attuali, il primo dovere della Svizzera è quello di decidere l'atteggiamento da assumere in caso di conflitto e di farlo conoscere all'estero. La politica secolare del nostro paese ci indica chiaramente il nostro dovere, che è quello di rimaner fedeli al principio dell'assoluta neutralità liberamente adottato dalla Svizzera. Questa neutralità è del resto stata riconosciuta da numerosi Stati e garantita da trattati internazionali. Tutti gli Stati vicini, in modo particolare, ci hanno solennemente dichiarato — per la prima volta nel 1815 e poi in varie occasioni e fino a questi ultimi giorni — che essi erano determinati a rispettare la nostra neutralità. Il popolo svizzero è, dal canto suo, fermamente deciso a mantenersi neutrale, ben sapendo che un piccolo paese, circondato da grandi potenze, non deve punto immischiarsi nelle controversie che dividono questi Stati, ma che de-



ve, in caso di guerra, adempiere la sua missione storica che è quella di lenire le sofferenze dei malati e dei feriti e di servire la causa e le opere della pace.

Noi vi chiediamo l'autorizzazione di comunicare alle potenze straniere che la Confederazione Svizzera è determinata a mantenere, in caso di conflitto, una neutralità assoluta.

Tale dichiarazione deve essere tuttavia accompagnata dagli atti. Noi dobbiamo prendere noi stessi le misure per assicurare la nostra neutralità. E' necessario che tutti gli Svizzeri siano fermamente risolti a difendere questa neutralità ed a proteggere l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza del paese contro qualsiasi aggressione, da qualunque parte essa venga. Abbiamo la soddisfazione di constatare che l'intero popolo svizzero non pensa altrimenti.

L'esercito è uno strumento creato per assicurare l'indipendenza del paese. La situazione sempre più tesa ci ha indotti a mobilitare, fino ad oggi, le truppe di frontiera. La mobilitazione del resto dell'esercito potrebbe naturalmente essere decretata se gli avvenimenti dovessero precipitare. Noi vi preghiamo di prendere atto, approvandola, di questa prima misura.

I provvedimenti militari non sono del resto le sole disposizioni che uno Stato debba prendere per garantire la sua sicurezza. Tale verità non è mai apparsa tanto manifesta come oggi. I provvedimenti militari devono essere accompagnati da misure di ordine economico per assicurare al paese, tanto all'esercito quanto alla popolazione civile, le merci indispensabili, per salvaguardare il credito e, in una sola parola, per prevenire tutte le difficoltà che potessero sorgere. E' vero che nel campo economico sono già stati presi importanti e previdenti misure: ricordiamo in proposito particolarmente il decreto federale, più volte prorogato, del 14 ottobre 1933 concernente misure economiche di fronte all'estero (R. U. 49, 737; 51, 976; 53, 1134), quello del 29 settembre 1936 sui provvedimenti straordinari di ordine economico (R. U. 52, 759; 53, 1135), come pure la legge del 1° aprile 1938 per assicurare l'approvvigionamento del paese con merci indispensabili (R. U. 54, 319). Poichè gli avvenimenti possono precipitare rapidamente, è necessario prevedere che i poteri conferiti al Consiglio federale da questi atti legislativi non gli permetteranno sempre di agire al momento opportuno. Per tale motivo, noi dobbiamo chiedervi, come già facemmo nell'agosto del 1914 all'inizio della guerra mondiale, di conferirci poteri straordinari che ci permettano di prendere in tempo tutte le misure che circostanze renderanno indispensabili. E' superfluo avvertire che, usando di questi poteri, noi ci terremo, per quanto possibile, alla costituzione ed alle leggi vigenti; lo scopo dei poteri straordinari è tuttavia quello di renderci possibile di scostarci da questi limiti.

Il conferimento dei poteri straordinari implica la necessità di concedere i crediti necessari per sopperire alle spese cagionate dai provvedimenti speciali. L'ammontare di queste spese non può essere determinato fin d'ora. Noi dobbiamo pure chiedervi l'autorizzazione di contrarre i prestiti necessari per procurarci, dato il caso, dei fondi.

Sembra indicato che il Consiglio federale presenti regolarmente un rapporto all'Assemblea federale sull'uso che esso ha fatto dei suoi poteri straordinari durante un certo periodo. Il decreto federale del 3 agosto 1914 prevedeva che tale rapporto dovesse essere presentato all'Assemblea federale nella sua prossima sessione. Nell'autunno del 1917 si convenne tuttavia che il Consiglio federale non avrebbe fatto da quel momento dei rapporti regolari, chiamati rapporti di neutralità, che due volte l'anno, ossia nelle sessioni di giugno e di dicembre (v. Burckhardt, *Droit fédéral*, vol. II, n° 789). Questa procedura ci sembra la migliore e perciò ve la proponiamo anche oggi. Inoltre, noi abbiamo aggiunto al nostro disegno di decreto federale, una disposizione che prevede essere di competenza dell'Assemblea federale decidere se i provvedimenti presi debbano essere mantenuti in vigore. Ciò era già stato espressamente preveduto dai decreti federali del 3 aprile 1919 e del 19 ottobre 1921 concernenti la limitazione e la soppressione dei pieni poteri straordinari del Consiglio federale (R. U. 35, 354; 37, 830). In tal modo, le Camere avranno il diritto di vedere l'uso che sarà stato fatto dei poteri straordinari da esse conferiti.

Non occorre insistere sulla necessità di dichiarare urgente il decreto di cui si tratta e di metterlo immediatamente in vigore.

Proponendovi di adottare il disegno di decreto federale qui allegato, profittiamo dell'occasione per rinnovarvi, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 29 agosto 1939.

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione :

E t t e r .

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.